

COOPERATIVA MEDICI CASERTA 1

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

[Sede Legale: Piazza De Sivo n. 02, Maddaloni (CE)]

PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 18.10.2004

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA IL 24.04.2005

REGOLAMENTO INTERNO

*** TITOLO I ***

Degli associati

ART. 1 Il presente regolamento interno è parte integrante dello Statuto della Cooperativa e può essere modificato in tutto o in parte dall'Assemblea;

ART. 2 I soci della cooperativa riconoscono come Società Scientifiche quelle accreditate a livello Nazionale e i Sindacati più rappresentativi a livello nazionale;

ART. 3 I soci della Cooperativa sono tenuti:

- a) al coordinamento degli orari di apertura degli studi dei singoli Medici che fanno parte della Coop e deliberato tra i membri dell'Associazione in rete o Medicina di gruppo di appartenenza. Lo scopo è garantire un orario di apertura degli stessi di almeno sei ore giornaliere distribuite nel mattino e nel pomeriggio per cinque giorni alla settimana secondo un orario determinato dai Medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita. Considerato il programma di gestione ambulatoriale utilizzato e condiviso con i colleghi:
 - Ciascun Medico è tenuto a svolgere la propria attività ambulatoriale anche nei confronti di tutti gli assistiti degli altri Medici della Cooperativa nei casi in cui per urgenza siano impediti di rivolgersi al proprio Medico;
 - Ciascun Medico è tenuto a svolgere la propria attività professionale anche nei confronti degli assistiti degli altri Medici della Cooperativa che si trovano in regime Assistenza Domiciliare e si impegna ad effettuare le visite domiciliari nel caso in cui il Collega per impegni inderogabili non possa effettuare fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 DPR 484/96.
- b) Alla condivisione e implementazione di linee guida diagnostiche- terapeutiche;

- c) A partecipare alla sperimentazione del rispetto del livello di spese programmati ai sensi dell'articolo 72 ed altre sperimentazione concordate a livello regionale, di ASL o distretto (budget per patologie-diabete- budget totale);
- d) All'acquisizione per tutti gli assistiti dei Medici della Cooperativa della collaborazione di figure professionali diverse (infermieristiche, mediche, segretariati, tecniche) al fine di erogare prestazioni mediche più articolate ed elevate. La collaborazione può essere garantita attraverso un rapporto di dipendenza o libero professionale o fornito da Società Cooperative o Associazioni di Servizi ed utilizzo secondo le normative vigenti;
- e) All'interno delle singole associazioni in rete o Medicine di gruppo che compongono la Cooperativa, s'intende realizzare un sistema informatico comune ed integrato tale da consentire:
 - 1) l'elaborazione di dati epidemiologici clinici e gestionali,
 - 2) il collegamento con gli altri servizi delle aree di cura principale, secondarie e terziarie;
 - 3) l'accesso alle informazioni cliniche dei pazienti da parte dei soci delle singole associazioni aderenti alla Cooperativa nel rispetto delle leggi sulla privacy.

ART. 4 I Soci sono tenuti alla realizzazione di momenti di revisione della qualità delle attività e della appropriatezza prescrittivi interna dei medici della Cooperativa e a comportamenti prescrittivi uniformi e concreti con i progetti relativi a livelli di spese programmati ai quali la Cooperativa abbia aderito.

ART. 5: I Soci sono tenuti, preferibilmente, a costituirsi in medicina in rete e/o gruppo.

ART. 6 I Soci sono obbligati a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi le forme e le modalità organizzative delle singole associazioni e/o medicine di gruppo aderenti alla Cooperativa al fine di facilitare l'utilizzazione dei servizi offerti.

ART. 7 La Cooperativa favorirà la partecipazione a Corsi di Formazione e a stage di aggiornamento sulla condizione della società per i propri dirigenti e per i Soci che aspirano ad incarichi dirigenziali:

ART. 8 Ogni Socio è tenuto a partecipare a tutte le iniziative promosse dalla Cooperativa in particolare:

- a) essere presente alle Assemblee, anche per delega ed alle riunioni generali. L'assenza ingiustificata per almeno la metà delle Assemblee ordinarie e delle riunioni generali, su base biennale comporta la decadenza da Socio a insindacabile giudizio del C.d.A.
- b) essere presente ad almeno il 50% degli incontri di formazione promossi dalla Cooperativa ed ai quali è stato invitato. Il non raggiungimento ingiustificato di tale percentuale su base annua comporta la decadenza da Socio della Cooperativa. Gli incontri si terranno in orari compatibili con gli orari di apertura e di chiusura degli studi medici

ART. 9 Per i componenti del C.d.A. in caso di tre assenze ingiustificate o per un numero di C.d.A pari alla metà dei Consigli tenuti su base annua si decade dalla carica con una multa pari alla somma occorrente per registrare le variazioni alla Camera di Commercio.

ART. 10 La Cooperativa è organizzata con sezioni distrettuali ed eroga servizi ai soci per distretti sanitari.

ART. 11 I Soci di ogni distretto costituiscono l'Assemblea distrettuale. L'Assemblea distrettuale è organo propositivo per tutte le attività inerenti l'ambito distrettuale.

ART.12 Le riunioni generali, le Assemblee distrettuali e le Commissioni di Lavoro sono convocate, in via prioritaria, tramite e-mail oppure, se del caso con lettera semplice o tramite fax o telefono rispettivamente dal C.d.A, dal Responsabile di distretto, dai Responsabili delle Commissioni di Lavoro. I Soci sono tenuti a partecipare ad almeno il 50% delle Commissioni e delle Assemblee distrettuali che si riunisce almeno tre volte all'anno e può essere convocata in qualsiasi momento dal Responsabile di distretto. L'Assemblea distrettuale è formata da tre componenti di cui uno è il Responsabile nominato in tempi brevissimi dalla stessa Assemblea e comunicato all'ASL.

ART. 13 La società Cooperativa, fondata sulla partecipazione solidaristica di tutti i Soci, si articola funzionalmente in Commissioni di lavoro ciascuna con un Responsabile nominato dal C.d.A.:

- 1) Commissione progetti e promozione risorse;
- 2) Commissione associazionismo;
- 3) Commissione informatica;
- 4) Commissione formazione;
- 5) Commissione rapporti istituzionali;
- 6) Commissione tutela delle attività professionali (assicurazioni, privacy, rifiuti speciali).

Ogni Responsabile di Commissione relaziona trimestralmente, al C.d.A., sulle attività svolte dalla commissione. Ogni membro delle commissioni riceverà un rimborso spese preventivamente approvato dal C.d.A.

ART 14 I Soci fondatori hanno sottoscritto e versato alla Cooperativa una quota capitale di € 200,00 e una tassa di ammissione di € 50,00. I medici di Medicina generale che chiederanno, successivamente, di essere ammessi alla Cooperativa dovranno compilare un apposito modello di domanda al quale allegare copia della contabile bancaria attestante il versamento:

- a) della quota capitale € 200,00;
- b) l'eventuale sovrapprezzo proposto dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea annualmente entro il 30/4;
- c) la tassa di ammissione di € 50,00;
- d) I dodicesimi della quota contributiva relativa alla fascia di assistiti a cui si appartiene.
- e) La relazione delle quote contributive in base alla fascia di assistiti può essere abrogata su proposta del C.d.A. e delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci convocata entro e non oltre il 30.04 di ogni anno.

ART. 15 Il socio si impegna a versare alla Cooperativa annualmente, **entro e non oltre 30gg dal ricevimento della fattura**, la quota contributiva di cui al *punto e) del comma precedente* a titolo di spese gestionali per l'anno sociale. Le modalità di pagamento saranno indicate sulla fattura trasmessa. Tale contributo, da pagare in unica soluzione, dovrà essere determinato in relazione al numero dei pazienti assistiti dal medico socio e dichiarati dallo stesso all'atto di ingresso in cooperativa e riaggiornati al 31 dicembre di ogni anno. In particolare le fasce contributive sono così fissate:

<i>Posizione contributiva</i>	<i>Fascia di assistiti</i>	<i>Quota contributiva (€)</i>
I	fino a 500	235,00
II	da 501 a 1000	261,00
III	da 1001 a 1200	287,00
IV	da 1201 a 1500	333,00

Qualora il Socio, trascorsi i 30 giorni dal termine su indicato, risultasse inadempiente, verrà invitato al pagamento, eventualmente, tramite raccomandata con addebito delle spese al medesimo socio dopodiché sarà escluso automaticamente dalla Cooperativa ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

ART. 16 L'Assemblea delibera il compenso da corrispondere annualmente al Presidente del C.d.A. nonché i gettoni di presenza ai Consiglieri per l'attività collegiale svolta nell'anno. Delibera altresì i rimborsi spese a più di lista da corrispondere ai componenti dei predetti organi per attività svolte in nome e per conto della Cooperativa.

ART. 17 Per i Docenti e gli Animatori che prestano la loro opera professionale nelle attività formative promosse dalla Cooperativa è previsto un compenso determinato dal C.d.A.

ART. 18 In tutti i casi in cui emergono controversie in merito al rispetto delle decisioni prese a maggioranza dagli organi istituzionali della Cooperativa, delle norme dello Statuto e del regolamento interno, sarà attivata dalle istanze competenti la procedura prevista dallo Statuto.

ART. 19 I periodi di ferie sono concordati preventivamente all'interno delle piccole aree assistenziali tra i colleghi associati che possono ricorrere a sostituti esterni facendo riferimento alla normativa contenuta nell'allegato C del DPR 484/96.

***** TITOLO II *****

Della gestione del personale

Capo I – Il medico

ART 20. La cooperativa ha per oggetto, in virtù dell'Art.4 dello Statuto e dell'Accordo Regionale, la fornitura di servizi di segreteria ed infermieristici ai soci-medici che ne producono formale richiesta alla Direzione.

ART 21. Il C.d.A. valuta la richiesta, provvede a soddisfarla nel modo più confacente alle proprie esigenze aziendali, o incrementando le ore dei dipendenti già in forza oppure, qualora ciò non sia possibile, assumendo nuovo personale dipendente dopo aver provveduto ad effettuare opportuni colloqui di lavoro nella persona del Presidente pro-tempore. L'esito della delibera consiliare si comunicherà al medico richiedente o al preposto di un eventuale gruppo di medici richiedenti.

ART 22. Correttezza vuole che ogni U.L. sia considerata centro di costo/ricavo e che l'operazione di assunzione ed impiego di personale della coop. in uno studio singolo o riunito o medicina di gruppo, sia sempre in utile. Ogni calcolo o considerazione va effettuata a livello di Unità Locale. >>. All'atto dell'assunzione di un dipendente, la Cooperativa è unico datore di lavoro in capo al Rappresentante Legale pro-tempore.

Il medico socio della cooperativa, fruitore del servizio richiesto, qualora l'esito risulti positivo, si impegna:

1. Prendere visione e firmare il contratto di fornitura di servizi redatto dalla Cooperativa in triplice copia (una per ASL CE1, una per il medico, una per la Coop.);
2. Prendere visione e firmare la certificazione prodotta dalla Coop in base alla quale:
 - Un'Unità Locale formata dal **Singolo medico versa 0.50 euro aggiuntivi** per la totale copertura del costo totale del dipendente;
 - Un'unità locale **formata da due medici versa 1.00 euro aggiuntivo** a totale copertura del costo totale del dipendete.
 - Un'unità locale formata **da tre o più medici non si versa alcuna aggiuntiva** finché il costo totale del dipendente è coperto con il versamento integrale della quota stanziata dell'ASL CE1 art. 41-bis AIRC di MMG.
3. Affiggere l'insegna della Coop all'esterno del proprio studio in quanto esso, da quel momento, figura Unità Locale / sede secondaria della Coop.;
4. Adeguare i luoghi di lavoro al piano di Sicurezza ed ogni altro adempimento ai fini della L. 626/94. A tal fine il medico si impegna a riconoscere le figure istituzionali di:

Datore di lavoro;

Responsabile SSP;

Medico Competente.

5. Utilizzare e conservare con cura i documenti di PERMESSI/FERIE e FOGLIO PRESENZE MENSILI che la direzione mette a disposizione.

Alla luce di quanto stabilito dai precedenti articoli, il medico non può TASSATIVAMENTE disporre *arbitrariamente* della prestazione formale e sostanziale del dipendente in virtù dell'art. 3 del presente Regolamento. Più precisamente deve richiedere la prestazione al dipendente della cooperativa limitatamente alle mansioni tipiche della figura professionale di cui dispone e principalmente nel rispetto degli orari e dei luoghi di lavoro.

Capo II – I dipendenti

ART 23. La cooperativa nomina un rappresentante dei lavoratori al quale i dipendenti in forza fanno riferimento per interagire con il C.d.A..

ART 24. I dipendenti, convocati dal rappresentante dei lavoratori, devono riunirsi almeno una volta l'anno al fine di relazionare su eventuali problematiche che ritengono affrontare e sottoporre al C.d.A..

ART 25. In ogni unità locale, per esigenze di praticità, viene nominato un preposto a cui il dipendente fa riferimento esclusivamente per problemi inerenti l'organizzazione tecnica più consona all'unità locale. Mentre per tutte le problematiche inerenti la gestione del personale in generale ed il rapporto di lavoro in particolare, si deve far riferimento al Legale Rappresentante quale datore di lavoro.

ART 26. In riferimento all'organizzazione tecnica dell'unità locale ed alla gestione della prestazione di lavoro, il medico di concerto con il dipendente redige un mansionario alla luce della contrattazione collettiva e tenendo presente i dettami della Legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni Tale mansionario sarà sottoposto all'esame del C.d.A. che apporrà eventualmente il veto.

ART 27. I dipendenti devono rispettare i dettami della contrattazione collettiva ed il regolamento presente ed in particolare la procedura di fine mese per la comunicazione delle presenze entro e non oltre il 28 di ogni mese.

ART 38. La cooperativa, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di effettuare controlli o colloqui al fine di monitorare il corretto andamento del rapporto di lavoro.

Maddaloni, lì _____24.04.2005

Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

f.to Dr. Giovanni MOSCA